

Deliberazione n. 8/2017/PRSE

Comune **Montefalco**



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente
Vincenzo BUSA	Consigliere
Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Beatrice MENICONI	Primo Referendario - relatore
Antonio DI STAZIO	Primo Referendario

nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2017

VISTO l'art. 100 della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166, 167 e 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";



Deliberazione n. 8/2017/PRSE

Comune **Montefalco**



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente
Vincenzo BUSA	Consigliere
Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Beatrice MENICONI	Primo Referendario - relatore
Antonio DI STAZIO	Primo Referendario

nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2017

VISTO l'art. 100 della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166, 167 e 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";



VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";
VISTO il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il Decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'articolo 148-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, introdotto dal citato Decreto legge n. 174/2012;

VISTA la Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2014;

ESAMINATI la relazione dell'Organo di revisione contabile sul rendiconto per il 2014 del Comune di Montefalco e gli atti relativi al riaccertamento straordinario dei residui all'1 gennaio 2015 approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 57 del 29 aprile 2015, trasmessi alla Sezione in risposta alla nota istruttoria n. 634 del 13 aprile 2016;

VISTA la nota del magistrato istruttore trasmessa all'Amministrazione (prot. n. 1859 del 9 novembre 2016);

VISTA l'Ordinanza con la quale il Presidente ha convocato l'adunanza della Sezione per il 23 novembre 2016;

VISTA la memoria inviata dall'Amministrazione in data 18 novembre 2016 con nota prot. n. 15055 (protocollo interno n. 1944/2016), in vista dell'adunanza pubblica;

UDITI nell'adunanza del 23 novembre 2016 il magistrato istruttore dott.ssa Beatrice Meniconi e, per l'Amministrazione comunale, il dott. Luca Tocchio, Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la nota prot. n. 16553 del 20 dicembre 2016 (protocollo interno n. 2349/2016) con la quale il Comune di Montefalco ha fornito i chiarimenti richiesti nell'adunanza pubblica;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO, nella Camera di consiglio, il relatore dott.ssa Beatrice Meniconi;



FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) prevede che gli organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

L'art. 148-bis del TUEL prevede e disciplina i poteri di esame e verifica delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti sui predetti documenti (bilancio e rendiconto) degli Enti locali.

La deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015, specificamente riferita alle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2014 - con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha determinato le linee guida per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della citata legge n. 266, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali - ha ribadito quanto già espresso in precedenza in merito alla necessità del controllo, da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti di adottare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Montefalco ha trasmesso la relazione sul rendiconto 2014 senza evidenziare gravi irregolarità contabili.

Con nota prot. n. 1859 del 9 novembre 2016 è stata trasmessa all'Ente la relazione del Magistrato istruttore concernente **criticità rilevate**, relative:

1) alla Relazione-questionario dell'Organo di revisione sul Rendiconto 2014:

1.1) Entrate e spese aventi carattere non ripetitivo.

I prospetti di cui al punto 1.3 evidenziano uno squilibrio tra gli accertamenti e gli impegni.

1.2) Fondo svalutazione crediti.

Dal prospetto di cui al punto 1.5 emerge un risultato di amministrazione vincolato per *fondo svalutazione crediti* pari ad € 25.261,00, che invece dovrebbe essere di ammontare superiore, ai sensi dell'art. 1, comma 17, del D.L. 35/2013 (30% dei residui attivi di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni). Sono stati chiesti chiarimenti, l'eventuale elenco dei residui esclusi dal calcolo ed il parere motivato dell'organo di revisione.

1.3) Risultato di cassa.

Dalle informazioni riportate nella sezione 1.6 emerge che l'Amministrazione non ha articolato, nell'ambito del fondo di cassa al 31 dicembre 2014, la quota-parte libera e quella



vincolata, con specificazione delle eventuali subarticolazioni. Sono stati chiesti chiarimenti, anche con riferimento all'utilizzo per cassa delle entrate a specifica destinazione e al rispetto dell'articolo 195 del TUEL.

1.4) Entrate da: contributo per permesso di costruire, sanzioni amministrative per violazione Codice della strada e da recupero evasione tributaria.

I quadri 1.7.1, 1.7.2 e 1.8.1 ed il Rendiconto 2014 evidenziano difficoltà nella riscossione delle entrate indicate, sia in conto residui, sia in conto competenza (ad eccezione delle entrate da sanzioni amministrative che negli esercizi 2012 e 2013 risultano accertate per cassa). Sono stati chiesti chiarimenti, anche per le riscossioni 2015 in conto residui, distinte per anno di formazione dei residui.

1.5) Eliminazione di residui attivi e passivi inerenti la gestione in conto capitale vincolata. I quadri 1.10.3 e 1.10.5 mostrano l'eliminazione di residui passivi inerenti la gestione in conto capitale vincolata (€ 187.822,87) di importo superiore a quelli attivi (€ 173.841,93). Il saldo differenziale non risulta confluito nell'avanzo vincolato (v. punti 1.5 e 1.10.7).

2) all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, ex art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 (v. deliberazione di Giunta n. 57/2015) ed alla loro consistenza al 31.12.2014:

2.1) Analisi dei residui al 31.12.2014 e della loro evoluzione dopo le operazioni di riaccertamento straordinario:



ENTRATE	Al 31.12.2014	Cancellati definitivamente all'1.1.2015	Reimputati al 2015	Reimputati al 2016	Reimputati al 2017	All'1.1.2015
Titolo I	3.826.056,38	856.203,12				2.969.853,26
Titolo II	68.046,19	52.545,39				15.500,80
Titolo III	2.249.667,67	133.792,60				2.115.875,07
Titolo IV	4.584.181,31	11.195,80				4.572.985,51
Titolo V	275.414,57					275.414,57
Titolo VI	398.610,92					398.610,92
	11.401.977,04	1.053.736,91				10.348.240,13
SPESE	Al 31.12.2014	Cancellati definitivamente all'1.1.2015	Reimputati al 2015	Reimputati al 2016	Reimputati al 2017	All'1.1.2015
Titolo I	4.231.725,12	514.702,67	25.286,10			3.691.736,35
Titolo II	7.253.762,67					7.253.762,67
Titolo III	544.486,76					544.486,76
Titolo IV	552.587,93					552.587,93
	12.582.562,48	514.702,67	25.286,10	0,00	0,00	12.042.573,71

Dai dati, come indicati in tabella, risulta che:

- a) L'importo dei residui attivi definitivamente cancellati, pari ad € 1.053.736,91, è superiore a quello dei passivi, pari ad € 514.702,67;
- b) Non è stato reimputato agli esercizi 2015, 2016 e 2017 alcun residuo attivo, mentre i residui passivi sono stati reimputati solo per il modesto importo di € 25.286,10 e con riferimento al solo esercizio 2015. Poiché in base a tali dati si ipotizza una improbabile scadenza di tutti i residui attivi e di larga parte di quelli passivi nel 2014, sono stati chiesti documenti, con indicazione delle valutazioni operate.

2.2) Residui attivi definitivamente cancellati "in quanto non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate".

L'Amministrazione ha definitivamente cancellato residui attivi per complessivi € 1.053.736,91, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, come da tabella che segue:



titolo	n.ro	anno	importo	descrizione
1	252	2009	955,37	Imposta comunale pubbliche affissioni
1	5	2010	2.503,07	Rinnovo concessione servizio pubblicità e pubbliche affissioni
1	143	2012	20.748,51	IMU sperimentale abitazione principale e pertinenze
1	144	2012	38.712,18	IMU sperimentale fattispecie diversa da abitazione principale
1	154	2012	928,25	Canone del servizio appaltato pubblicità e affissioni 2012
1	148	2013	301.799,43	IMU anno 2013
1	251	2013	103.000,72	Entrate da fondo di solidarietà e di riequilibrio per i Comuni
1	46	2014	10.000,00	TOSAP temporanea anno 2014
1	117	2014	315.203,80	IMU anno 2014
1	184	2014	62.351,79	TASI taxa sui servizi anno 2014
Totale titolo 1			856.203,12	
2	747	2008	10.400,00	Manifestazione Cantine aperte 2008 contributo privati
2	264	2011	15.356,03	Fondi settimana enologica da privati anno 2011
2	309	2012	25.000,00	Fondi da contribuzioni
2	323	2012	1.789,36	Accertamento finale 2012
Totale titolo 2			52.545,39	
3	162	2011	107.379,95	Proventi condono edilizio
3	345	2011	1.210,00	Acquisto entità gestionale SOL per inserimento patrimonio documentario
3	311	2012	24.140,12	Proventi condono edilizio
3	106	2013	682,00	Concessioni loculi presso il Cimitero Capoluogo - Assegnazione
3	264	2013	17,94	Versamento da conto tecnico 300002
3	28	2014	362,59	Rimborso malattia anno 2014
Totale titolo 3			133.792,60	
4	416	2003	2.665,50	Coop realizzazione zone pip frazione Contignano
4	579	2010	4.814,23	Rimborso sinistro per museo
4	44	2011	520,00	Lavori di restauro arcone cappella S. Bernardino museo S. Francesco
4	48	2011	791,00	Assunzione impegno di spesa per posa in opera di essenze alboree
4	369	2011	2.405,07	Riqualficazione Sant'Agostino
Totale titolo 4			11.195,80	
			1.053.736,91	

E' stato evidenziato che il punto 9.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, prevede, che si proceda dapprima al "tradizionale riaccertamento dei residui, necessario alla predisposizione del rendiconto 2014" e quindi al "riaccertamento straordinario"; tanto, "individuando, per ciascun residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli non sorretti da alcuna obbligazione giuridica, destinati ad essere definitivamente cancellati, e, ..quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, [per i quali indicare] l'esercizio di scadenza dell'obbligazione". E' stato inoltre precisato che l'articolo 228, comma 3, del TUEL prevede anch'esso la preliminare verifica "delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".



Sulla scorta di tali premesse normative, sono state espresse riserve su alcune operazioni, evidenziando la mancanza di ogni elemento di valutazione sulle ragioni:

a) della mancata cancellazione dei residui sopra indicati in sede di riaccertamento ordinario, atteso che *"la sussistenza di un idoneo titolo giuridico"* (art. 179 TUEL) costituiva anche nell'ordinamento contabile vigente prima del 2015 presupposto essenziale per la registrazione contabile degli accertamenti di entrata;

b) della cancellazione in sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi di natura tributaria provenienti da accertamenti in conto competenza **dell'anno 2014**, per complessivi € 387.555,59 (IMU anno 2014 € 315.203,80 - TASI anno 2014 € 62.351,79 - TOSAP anno 2014 € 10.000,00). E' stato osservato che tali accertamenti del 2014 hanno contribuito al mantenimento degli equilibri della gestione ed hanno concorso alla formazione del risultato di amministrazione 2014, pari ad € 54.645,14, laddove una loro diversa (corretta) registrazione (magari come "minori accertamenti") nel rendiconto 2014 avrebbe condotto ad un risultato di amministrazione negativo.

Perplessità sono sorte anche in relazione all'eliminazione nel riaccertamento straordinario del residuo attivo IMU 2013 (per € 301.799,43) ad appena un anno dall'esercizio di accertamento.

2.3) Residui passivi definitivamente cancellati *"in quanto non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate"*.

E' stato chiesto all'Amministrazione di fornire adeguata motivazione della cancellazione di ogni residuo e di indicare la natura della relativa fonte di copertura secondo quanto previsto dal punto 9.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

2.4) Per l'accantonamento al *Fondo crediti di dubbia esigibilità* è stato chiesto all'Amministrazione di:

a) illustrare le modalità di determinazione dell'accantonamento;

b) trasmettere l'elenco analitico dei residui attivi "risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015" (punto 3.3, dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), con l'indicazione di quelli svalutati e di quelli non considerati nel calcolo e delle relative motivazioni.

2.5) Contabilizzazione della anticipazione di liquidità incassata nell'anno 2013, ex d.l. n. 35/2013 (€ 550.387,32).

L'Amministrazione ha (impegnato ed) iscritto al titolo III del bilancio 2013 una spesa pari all'anticipazione riscossa. Nel rendiconto 2014 la predetta anticipazione è stata riportata in residuo passivo 2014 per € 544.486,76 (somma decurtata della rata 2014 di € 5.900,56).



Si è fatto notare che la corretta contabilizzazione dell'anticipazione di che trattasi, in sede di riaccertamento straordinario, avrebbe dovuto comportare la cancellazione del menzionato residuo con contestuale apposizione di un vincolo sul risultato di amministrazione, mediante accantonamento di una somma di pari importo (v. Sez. Aut. Delib. n. 33/2015/QMIG e nuovi principi contabili). Pur non influenzando gli equilibri di bilancio e la consistenza del risultato di amministrazione disponibile all'1.1.2015, l'operazione ha comunque influito sulla corretta rappresentazione del risultato stesso, secondo i nuovi principi contabili.

Con nota prot. n. 15055 del 18 novembre 2016 (protocollata al n. 1944 del 21 novembre 2016), l'Amministrazione ha:

- ⇒ Riferito, quanto alle *"Entrate e spese aventi carattere non ripetitivo"* (punto 1.1), che lo squilibrio è stato determinato dai maggiori accertamenti per entrate da recupero evasione, rispetto alla previsione;
- ⇒ Riferito, quanto al *"Fondo svalutazione crediti"* (punto 1.2), di aver applicato *"una prudenziale percentuale del 50% su entrate ritenute a rischio di riscossione perché iscritte in bilancio antecedentemente ai cinque anni e per la tipologia della spesa stessa. Il Revisore ha preso atto della costituzione del fondo in oggetto con il parere al bilancio di previsione e al rendiconto"*, ma non ha trasmesso alcun parere ad hoc;
- ⇒ Articolato, quanto al *"Risultato di cassa"* (punto 1.3), la distinzione tra fondi liberi e vincolati;
- ⇒ Trasmesso, quanto alle *"Entrate da: contributo per permesso di costruire, sanzioni per violazione Codice della strada e recupero evasione tributaria"* (punto 1.4), i dati chiesti. Tali dati hanno consentito di verificare:
 - Per le entrate da recupero evasione, il permanere delle difficoltà di riscossione anche nell'esercizio 2015¹;
 - Per le entrate da permessi di costruire, l'avvenuto incasso negli esercizi 2015 e 2016 dei residui 2014 e l'emissione di ruoli per i residui 2013;
 - Per le entrate da sanzioni per violazione Cds, il permanere delle difficoltà di riscossione anche nell'esercizio 2015²;
- ⇒ Dichiarato, quanto alla *"Eliminazione di residui attivi e passivi inerenti la gestione in conto capitale vincolata"*, che: *"i residui passivi ineriscono a economie di spesa in conto capitale, limitatamente a lavori finanziati con fondi di bilancio liberi. Da ciò deriva la mancata iscrizione del differenziale (pari a € 13.980,94) nell'avanzo vincolato"*;

¹ Si evidenzia comunque che per tali entrate l'Amministrazione ha regolarmente costituito il FCDE.

² E' stato fatto presente che per i residui è stato emesso il ruolo ed è stato regolarmente costituito il FCDE.



- ⇒ Confermato, quanto alla *"Analisi dei residui al 31.12.2014 e della loro evoluzione dopo le operazioni di riaccertamento straordinario"* (punto 2.1), che i residui conservati e iscritti all'1.1.2015 sono realmente esigibili a tale data;
- ⇒ Riferito, quanto ai *"Residui attivi definitivamente cancellati"* per carenza di obbligazione giuridicamente perfezionate (punto 2.2), che: *"i residui eliminati in sede di riaccertamento straordinario sono riferiti a entrate ed uscite correnti, per importi rilevanti, anche per poste compensative"*.

A titolo esemplificativo, l'Ente si è soffermato sull'IMU 2013 (tit. 1, n.ro 148, per € 301.799,43 e tit. 1, n.ro 251, per 103.000,72), precisando trattarsi di poste di entrata eliminate in parallelo alle analoghe poste d'uscita (successivo punto 2.3), in quanto si riferiscono alle quote IMU che alimentano il fondo di solidarietà, accertato dall' *"Ufficio Ragioneria.. al lordo di entrata e uscita, nel rispetto del principio di integrità del bilancio pubblico"*;

- ⇒ Indicato, quanto ai *"Residui passivi definitivamente cancellati"* per carenza della relativa obbligazione (punto 2.3), motivazioni del tutto generiche;
- ⇒ Illustrato, quanto all'*"Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità"* (punto 2.4), le modalità di calcolo del fondo (complessivamente per titolo e/o categoria) e indicato le tipologie di entrate considerate (ICI arretrato e ruoli, Imposta pubblicità, ecc...) senza fornire l'elenco analitico dei residui considerati e le motivazioni dell'esclusione di quelli non svalutati.

L'Amministrazione ha inoltre trasmesso un elenco dei residui *"da riportare al termine dell'anno 2015"* dal quale è emersa l'avvenuta eliminazione della quasi totalità dei residui attivi e passivi di parte capitale, in sede di riaccertamento ordinario al 31.12.2015, considerati invece esigibili con il riaccertamento straordinario, all'1.1.2015;

- ⇒ Riconosciuto, quanto alla *"Contabilizzazione anticipazione di liquidità concessa ai sensi del d.l. n. 35/2013"* (punto 2.5), la non corretta iscrizione contabile rilevata dalla Sezione. A tale proposito l'Amministrazione ha assicurato la corretta contabilizzazione nel rendiconto 2016³.

Nel corso dell'adunanza pubblica del 23 novembre 2016 sono stati chiesti al Responsabile del Servizio Finanziario, intervenuto in rappresentanza dell' Amministrazione, ulteriori chiarimenti.

In particolare, come risulta dal relativo verbale, il predetto ha precisato che:

³ E' stato inoltre trasmesso il piano di ammortamento dal quale risulta che la quota di rimborso 2014 corrisponde a quanto previsto dallo stesso.



- Quanto al fondo svalutazione crediti al 31.12.2014 (punto 1.2), è stata applicata la percentuale del 30% non su tutti i residui attivi del titolo I e III, ma solo su quelli davvero a rischio di esigibilità, secondo una verifica in concreto: di qui l'ammontare inferiore della somma accantonata, pur applicando la percentuale corretta.
Sul punto, il magistrato-relatore ha chiesto se fosse stato rilasciato il previsto parere motivato dell'Organo di revisione ed il rappresentante dell'Ente ha precisato che è stato ritenuto sufficiente quello generico;
- In merito all'eliminazione, al 31.12.2014, dei residui inerenti la gestione vincolata in conto capitale (punto 1.5), il rappresentate dell'Ente ha ribadito che il differenziale è dovuto a fondi che non provenivano da indebitamento, né da contributi vincolati, ma da entrate correnti e da economie di fondi;
- Circa l'eliminazione, in sede di riaccertamento straordinario, di residui attivi non sorretti da obbligazione giuridicamente perfezionata e, in particolare di quelli relativi al 2014 (punto 2.2), il rappresentate dell'Ente ha affermato trattarsi di "rettifiche in riduzione" delle precedenti obbligazioni, che hanno evidenziato una parte di credito inesistente, impegnandosi a trasmettere un elenco di tali rettifiche.
Relativamente ai residui attivi e passivi 2013, inerenti l'alimentazione del fondo di solidarietà, il rappresentante dell'Ente ha confermato che riguardano partite correttive e che sono stati eliminati in sede di riaccertamento straordinario;
- In merito alla eliminazione dei residui passivi (punto 2.3) il magistrato-relatore ha rilevato che le motivazioni fornite sono generiche.
Il Cons. Busa ha chiesto la motivazione dettagliata riferita alla singola posizione e il rappresentante dell'Ente si è impegnato a fornire maggior ragguagli;
- In merito all'accantonamento al FCDE (punto 2.4) il relatore ha chiesto chiarimenti circa: la Tares residuo 2013 per € 164.584,99; gli utili sulle società partecipate residui dal 2008 al 2013 per € 264.000,00; il canone gas residui dal 2009-2014 per € 255.516,00; il condono edilizio, sanatorie, ecc, residui 2013 e 2014 per € 149.080,99 ed ancora il servizio idrico integrato, rimborso spesa mutui residui dal 2009 al 2014 per € 401.828,15;
- In relazione alla cancellazione al 31.12.2015 dei residui attivi e passivi di parte capitale, il rappresentante dell'Ente si è riservato di illustrarne le ragioni sostanziali.

Il Collegio ha quindi rinviato la decisione all'esito dell'acquisizione di ulteriori dati e chiarimenti dell'Amministrazione.

Con nota prot. n. 16553 del 20 dicembre 2016 (protocollata al n. 2349 del 21 dicembre 2016), l'Ente ha:



- ⇒ Confermato, quanto al Fondo svalutazione crediti (punto 1.2), quanto già indicato in precedenza (con la nota prot. n. 15055/2016 ed in sede di adunanza), ed inoltrato la nota del Revisore dell'Ente datata 13 dicembre 2016 che attesta la regolarità della procedura seguita;
- ⇒ Per l'operazione di riaccertamento straordinario (punto 2.2):
- Trasmesso un file riepilogativo dei residui attivi eliminati e delle relative motivazioni;
 - Ribadito che i residui attivi IMU anno 2013 eliminati (€ 301.799,43 ed € 103.000,72) sono riferiti alle quote destinate all'alimentazione del fondo di solidarietà e trovavano contropartita tra i residui passivi, analogamente eliminati, con conseguente ininfluenza in termini di equilibri di bilancio;
 - Specificato, quanto ai residui attivi 2014 eliminati (IMU anno 2014 € 315.203,80; TASI anno 2014 € 62.351,79; TOSAP anno 2014 € 10.000,00) che essi:
 - *"riguardano entrate tributarie da autoliquidazione non riscosse al momento della definizione della delibera di riaccertamento. Nel rispetto dell'art. 179 del TUEL e del punto 3.7.5. del Principio contabile applicato 4/2, le stesse sono state stralciate in fase di riaccertamento e sono [state] destinate ad essere riscritte in bilancio a titolo di recupero della evasione tributaria a seguito dell'attività che sarà svolta dall'Ente nel rispetto dei termini di legge, vale a dire entro il 31.12 del quinto anno successivo".*
 - *"L'Amministrazione comunale ha ritenuto, in sede di riaccertamento straordinario [ed] in ossequio alla norma, [di] dover eliminare quelle posizioni di fondi di cui l'Ente conserva il diritto alla riscossione, ma la cui registrazione contabile avverrà nell'esercizio di emissione degli avvisi e di eventuali ruoli di riscossione";*
- ⇒ Trasmesso, quanto all'eliminazione dei residui passivi (punto 2.3), un prospetto dettagliato sulle motivazioni e tipologia delle fonti di copertura;
- ⇒ Dichiarato, quanto all'esclusione dal calcolo del FCDE (punto 2.4) di alcune entrate rilevanti del titolo III (Tares, Condono edilizio, Utili società partecipate, Canone gas e Servizio idrico integrato), che:
- Le entrate da Tares (residuo 2013, € 164.584,99) e da condono edilizio (residui 2013-2014, € 149.080,99) sono state inserite nel FCDE in fase di aggiornamento e di ricalcolo del Fondo in sede di Rendiconto 2015;
 - Le altre entrate sono state riscosse nel corso del 2016⁴ e non erano state inserite nel calcolo in quanto ritenute non a rischio di riscuotibilità per la natura del debitore;

⁴ L'Amministrazione ha allegato copia degli ordinativi di incasso dai quali risulta che:

- i residui relativi agli utili da società partecipate dal 2008 al 2013, pari ad € 264.000,00 sono stati riscossi per € 116.867,20;

- i residui relativi al canone gas dal 2009 al 2014, pari ad € 255.516,00, sono stati interamente riscossi per € 255.516,00;



⇒ Dichiarato, quanto invece alla consistente eliminazione in sede di riaccertamento ordinario al 31.12.2015 di residui attivi e passivi di parte capitale dichiarati esigibili in fase di riaccertamento straordinario, che la stessa è stata determinata dallo "spostamento alle annualità successive della contabilizzazione degli investimenti registrati a residui (Entrata ed Uscita)"

Tale operazione, "che non ha incidenza sugli equilibri di bilancio", ha precisato l'Ente, "non ha trovato posto nel riaccertamento [straordinario] per mancanza, in quella fase, dei cronoprogrammi delle singole opere pubbliche, giustificata dalle difficoltà iniziali connessi al passaggio all'applicazione dei nuovi principi contabili".

CONSIDERATO CHE:

1) La relazione sul rendiconto è stata redatta nel rispetto delle linee guida della Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti, di cui alla citata deliberazione n. 13/SE-ZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015;

2) L'organo di revisione non ha segnalato alcuna irregolarità amministrativo-contabile;

3) Relativamente allo squilibrio tra le entrate e le spese aventi carattere non ripetitivo (punto 1.1), esso evidenzia un possibile fenomeno di negativa incidenza sul mantenimento degli equilibri "prospettici" di bilancio, in quanto le entrate straordinarie devono essere destinate alle sole spese aventi la medesima natura e non anche a quelle "strutturate", da coprire con entrate ordinarie.

L'esame delle riscossioni delle entrate da recupero evasione (accertate per € 340.000,00 a fronte di una previsione di € 300.000,00) in conto competenza e in conto residui fino all'esercizio 2015 ha, inoltre, evidenziato rilevanti difficoltà di incasso, come riportato nella tabella che segue:

	2012		2013		2014	
ACCERTAMENTO	609.957,93		557.329,55		340.000,00	
RISCOSSIONI C/COMPETENZA	5.280,63		-		-	
RISCOSSIONI C/RESIDUI	Nel 2013	116.007,27				
	Nel 2014	122.424,90	Nel 2014	-		
	Nel 2015	69.988,36	Nel 2015	-	Nel 2015	261,00
RESIDUI AL 31/12/2015	296.256,77		557.329,55		339.739,00	

- i residui relativi al rimborso spesa mutui-servizio idrico integrato, pari ad € 401.828,15, sono stati interamente riscossi.



L'avvenuta svalutazione dei relativi residui in sede di costituzione del FCDE conferma le rilevate difficoltà nell'esigibilità delle entrate in esame, con conseguenti perplessità sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 179 del TUEL per gli accertamenti registrati dall'Amministrazione nei relativi esercizi, nei quali hanno concorso alla determinazione di equilibri finanziari e di risultati di amministrazione solo formali;

4) Relativamente alla determinazione del *Fondo svalutazione crediti* (punto 1.2) e all'esclusione di alcuni residui dal calcolo dello stesso, il Collegio prende atto dell'assenza del "previo" parere motivato⁵ dell'organo di revisione dell'Ente, evidenziando le eventuali responsabilità, anche per l'attestazione tardiva di quest'ultimo in merito alla regolarità della procedura seguita (la nota trasmessa è stata sottoscritta in epoca recente, riportando la data del 13 dicembre 2016);

5) Relativamente all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015, il Collegio prende atto del persistere, nonostante i chiarimenti offerti dall'Ente, delle seguenti irregolarità:

a) La mancata reimputazione agli esercizi successivi dei residui cui corrispondono obbligazioni non esigibili alla data del 31.12.2014 (punto 2.1).


In particolare, con la nota prot. n. 15055/2016, l'Amministrazione ha escluso ogni reimputazione per esigibilità all'1.1.2015, ad eccezione di alcuni residui passivi per € 25.286,10. Tuttavia, l'esame della documentazione allegata alla nota 15055/2016 ha dimostrato che, in sede di riaccertamento ordinario al 31.12.2015, l'Ente ha proceduto alla eliminazione di un consistente ammontare di residui attivi e passivi di parte capitale determinata, come poi dichiarato⁶, dalla reimputazione degli stessi alle annualità successive, manifestando quindi una condotta intrinsecamente contraddittoria ai fini della corretta esposizione contabile e della determinazione del Fondo pluriennale vincolato;

b) La non corretta cancellazione di residui attivi (punto 2.2)⁷.

⁵ V. Art. 1, comma 17, D.L. n. 35/2013 che condiziona la possibilità per l'Amministrazione di escludere dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

⁶ V. nota prot. n. 16553 del 20 dicembre 2016, con la quale l'Amministrazione ha dichiarato che l'eliminazione è avvenuta per spostamento alle annualità successive della contabilizzazione degli investimenti registrati a residui (entrata e spesa), non effettuato in sede di riaccertamento straordinario per mancanza - in tale fase - dei cronoprogrammi.

⁷ La tabella riporta i residui attivi definitivamente cancellati per mancanza di obbligazione giuridicamente perfezionata, con evidenziata la motivazione dettagliata fornita dall'Amministrazione a seguito delle richieste formulate in adunanza.



Elenco dei residui attivi cancellati con motivazione					
titolo	n.ro	anno	importo	descrizione	motivazione della cancellazione
1	252	2009	955,37	Imposta comunale pubbliche affissioni	Minore incasso
1	5	2010	2.503,07	Rinnovo concessione servizio pubblicità e pubbliche affissioni	Applicazione principio della competenza finanziaria potenziata - Non più esigibile
1	143	2012	20.748,51	IMU sperimentale abitazione principale e pertinenze	Applicazione principio della competenza finanziaria potenziata - Non più esigibile
1	144	2012	38.712,18	IMU sperimentale fattispecie diversa da abitazione principale	Minore incasso
1	154	2012	928,25	Canone del servizio appaltato pubblicità e affissioni 2012	Minore incasso
1	148	2013	301.799,43	IMU anno 2013	Eliminazione di corrispondente residuo passivo
1	251	2013	103.000,72	Entrate da fondo di solidarietà e di riequilibrio per i Comuni	Eliminazione di corrispondente residuo passivo
1	46	2014	10.000,00	TOSAP temporanea anno 2014	Minore incasso
1	117	2014	315.203,80	IMU anno 2014	Applicazione principio della competenza finanziaria potenziata - Entrata per autoliquidazione. Le somme saranno riscritte in bilancio nell'esercizio di effettuazione dell'attività di accertamento ed emissione dei ruoli.
1	184	2014	62.351,79	TASI tassa sui servizi anno 2014	Applicazione principio della competenza finanziaria potenziata - Entrata per autoliquidazione. Le somme saranno riscritte in bilancio nell'esercizio di effettuazione dell'attività di accertamento ed emissione dei ruoli.
Totale titolo 1			856.203,12		
2	747	2008	10.400,00	Manifestazione Cantine aperte 2008 contributo privati	Applicazione principio della competenza finanziaria potenziata - Non più esigibile
2	264	2011	15.356,03	Fondi settimana enologica da privati anno 2011	Applicazione principio della competenza finanziaria potenziata - Non più esigibile
2	309	2012	25.000,00	Fondi da contribuzioni	Applicazione principio della competenza finanziaria potenziata - Non più esigibile- Contributo ministeriale non più concesso
2	323	2012	1.789,36	Accertamento finale 2012	Applicazione principio della competenza finanziaria potenziata - Non più esigibile
Totale titolo 2			52.545,39		



3	311	2012	24.140,12	Proventi condono edilizio	Applicazione principio della competenza finanziaria potenziata - Non più esigibile - Entrate da riscrivere a ruolo coattivo negli esercizi successivi
3	106	2013	682,00	Concessioni loculi presso il Cimitero Capoluogo - Assegnazione	Applicazione principio della competenza finanziaria potenziata - Non più esigibile
3	264	2013	17,94	Versamento da conto tecnico 300002	Operazione tecnica con la Tesoreria
3	28	2014	362,59	Rimborso malattia anno 2014	Posta compensativa spese
Totale titolo 3			133.792,60		
4	416	2003	2.665,50	oop realizzazione zona pip frazione Cortignano	Applicazione principio della competenza finanziaria potenziata - Minori residui attivi
4	579	2010	4.814,23	Rimborso sinistro per museo	Applicazione principio della competenza finanziaria potenziata - Non più esigibile
4	44	2011	520,00	Lavori di restauro arco cappella S. Bernardino museo S. Francesco	Applicazione principio della competenza finanziaria potenziata - Non più esigibile
4	48	2011	791,00	Assunzione impegno di spesa per posa in opera di essenze arboree	Applicazione principio della competenza finanziaria potenziata - Non più esigibile
4	369	2011	2.405,07	Riqualficazione Sant'Agostino	Applicazione principio della competenza finanziaria potenziata - Non più esigibile
Totale titolo 4			11.195,80		

I dati riportati nella tabella di cui sopra si possono così brevemente riassumere, tenendo conto della motivazione fornita dall'Ente:

I) Alla stregua del principio della competenza finanziaria potenziata:

- a) Non più esigibili, per € 86.219,27;
- b) Minori residui attivi (inesigibilità parziale), per € 2.665,50;
- c) Entrate per autoliquidazione, somme che saranno riscritte in bilancio nell'esercizio in cui verrà effettuata l'attività di accertamento ed emissione dei ruoli (IMU anno 2014 e TASI anno 2014), per € 377.559,59;
- d) Entrate da riscrivere a ruolo coattivo negli esercizi successivi (Proventi condono edilizio 2011-2012), per € 131.520,07;

II) Per minore incasso rispetto al totale accertato, € 50.595,80;

III) Quote destinate all'alimentazione del fondo di solidarietà, con posta correttiva nei residui passivi (analogamente eliminati), € 404.800,15.



In relazione alla casistica di cui sopra, il Collegio osserva che:

- La definitiva cancellazione di residui attivi per inesigibilità (sub precedente I a) è consentita solo nel caso in cui l'inesigibilità consegua alla sopravvenuta estinzione della relativa obbligazione giuridicamente perfezionata, originariamente esistente, e trova corretta collocazione nella fase di riaccertamento ordinario;
- Per le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione (IMU e TASI, punto I c), la procedura seguita non rispetta la normativa vigente al 31/12/2014, in quanto i principi della competenza finanziaria potenziata si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015 e perciò con riferimento alla gestione 2015. I residui risultanti al 31.12.2014 andavano dunque adeguati al richiamato principio della competenza potenziata mediante riaccertamento straordinario, da eseguire secondo le disposizioni di cui al punto 9.3 dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011.

I residui in discorso, pertanto, andavano mantenuti all'1/1/2015 ed eventualmente svalutati, con accantonamento al FCDE;

- Non corretta appare la definitiva cancellazione dei residui delle entrate da "Proventi condono edilizio" (punto I d) in applicazione del richiamato principio di competenza potenziata, in quanto non più esigibili e destinati ad essere riscritti negli esercizi successivi a seguito di emissione di ruolo coattivo, atteso che i predetti residui:
 - se inesigibili per sopravvenuta estinzione della relativa obbligazione giuridicamente perfezionata originariamente esistente, andavano cancellati con il riaccertamento ordinario, al 31.12.2014;
 - se di dubbia esigibilità, andavano conservati anche all'1.1.2015 e adeguatamente svalutati mediante accantonamento al FCDE;
- Anche per i residui eliminati parzialmente, quali "minori residui attivi" (punto I b) e "minore incasso rispetto al totale accertato" (punto II), valgono le stesse considerazioni appena formulate per il punto I d);

6) Relativamente al FCDE (punto 2.4), si rileva la non corretta determinazione dello stesso all'1.1.2015, in ragione della esclusione dei residui delle entrate da Tares e da Condono edilizio; entrate che l'Amministrazione ha dichiarato di aver inserito nel predetto Fondo solo in fase di aggiornamento e di ricalcolo, ex rendiconto 2015;

7) In merito, infine, all'anticipazione di liquidità, ex D.L. 35/2013 (punto 2.5), si rileva la non corretta registrazione contabile della stessa, riconosciuta anche dall'Amministrazione, la quale ha assicurato di effettuare la corretta iscrizione contabile nel Rendiconto 2016.



TUTTO CIO' PREMESSO

Questa Sezione, nel richiamare il proprio precedente orientamento, in tema di riaccertamento straordinario (v. Deliberazioni n. 92 e n. 110 del 2016), ritiene che le cancellazioni operate dall'Ente siano irregolari, anche in base alle deduzioni fornite dall'Amministrazione comunale⁸, che perciò dovrà procedere ad una nuova valutazione dei crediti oggetto di cancellazione, con rideterminazione del riaccertamento straordinario.

Da un punto di vista generale, relativamente alla inesigibilità dei crediti, la Sezione ha già avuto modo di precisare che i crediti possono considerarsi definitivamente inesigibili quando è sopravvenuta l'estinzione dell'obbligazione originariamente esistente, come in ipotesi di prescrizione o di rinuncia da parte del creditore.

"Con specifico riferimento a tale ultima ipotesi, non è da escludere che l'Ente, in forza dell'apprezzamento discrezionale dei suoi interessi (improntato anche a criteri di economicità) possa anche rinunciare ad un credito le cui difficoltà di riscossione impongono, secondo le specifiche circostanze del caso, un sacrificio economico superiore ai vantaggi della riscossione stessa.

Una simile rinuncia, pure possibile, va tuttavia disposta con apposito provvedimento adeguatamente motivato che, nella logica dell'accertamento ordinario-straordinario di cui al d.lgs. n. 118/2011, va adottato con effetti nel 2014.

Se l'Ente non rinuncia al credito (o non è comunque sopravvenuta una diversa causa di estinzione dell'obbligazione originariamente esistente), il credito stesso è pur sempre esigibile, quand'anche di "difficile esazione", e può essere eventualmente svalutato, con inserimento nel Fondo crediti dubbia esigibilità; Fondo la cui determinazione, è appena il caso di ricordarlo, è l'unica voce contabile che può determinare una modifica del risultato di amministrazione 2014, a seguito di riaccertamento straordinario.

In tal senso vanno letti i commi 15 e 16 dell'art. 3 del d.lgs. n. 118 del 2011 ed il relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze [D.M. del 2 aprile 2015] con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggior disavanzo al 1° gennaio 2015, rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario.

Il menzionato decreto, nel definire il maggior disavanzo, dispone che:

"In caso di disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, risultante dalla voce "totale parte disponibile" del prospetto di cui all'allegato 5/2

⁸ Gli elementi di valutazione offerti dall'Ente, invero, non hanno consentito di pervenire, con tutta la certezza che la materia impone, ad una chiara indicazione dei residui inesigibili per carenza della relativa obbligazione giuridicamente perfezionata (da cancellare definitivamente già prima dell'1/1/2015), da quelli da svalutare, in quanto correlati ad obbligazioni esistenti, ma di difficile esigibilità.



al decreto legislativo n. 118 del 2011 se presenta un importo negativo, per maggiore disavanzo si intende:

a) l'importo della voce "totale parte disponibile" del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è positivo o pari a 0;

b) la differenza algebrica tra la voce "totale parte disponibile" e la voce "risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 determinato nel rendiconto 2014" del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è negativo".

Sulla voce "totale parte disponibile" dell'allegato 5/2 ha un peso fondamentale l'ammontare del fondo crediti di dubbia o difficile esazione. Il maggior disavanzo di amministrazione, verosimilmente, potrebbe essere determinato, qualora esistente, proprio da tale voce.

Interpretare il quadro normativo appena evidenziato nel senso qui indicato appare il modo più corretto per rispettare le finalità della riforma contabile ed il criterio della competenza finanziaria potenziata e riduce gli spazi per possibili forme di disparità di trattamento.

Secondo le regole del più volte richiamato d.lgs. n. 118/2011, infatti, il maggior disavanzo può essere ripianato in trent'anni; trattasi di un periodo di favore per gli enti che vi ricorrono e che, giustificato dall'introduzione della nuova contabilità, non può valere per sanare anche i disavanzi che sono conseguenza di gestioni pregresse, i quali trovano nel sistema precedente le loro regolari forme di risanamento.

Per ripianare disavanzi non dipendenti dal riaccertamento straordinario e dall'armonizzazione dei bilanci degli enti locali ai nuovi principi contabili, l'ordinamento prevede procedure ben definite, come quelle indicate dall'art. 188 del TUEL (nella versione vigente) ovvero -per i casi più difficili - dall'art. 243-bis del Tuel, con possibilità di rientro in un termine massimo dieci anni e con le modalità ivi previste"(v.Del.92/2016 cit.).

Il Comune di Montefalco dovrà quindi procedere ad una nuova valutazione dei residui attivi eliminati e, nel rideterminare il riaccertamento straordinario, dovrà operare stime reali dei crediti, dimostrando adeguatamente le conclusioni a cui giunge, in relazione soprattutto:

- a) alla cancellazione dei residui ed alla rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014;
- b) al mantenimento dei residui non cancellati e alla costituzione del Fondo crediti dubbia esigibilità, con conseguente rivisitazione della voce "parte disponibile" ed eventuale ripiano del disavanzo in trent'anni.

Solo dopo le operazioni suddette sarà possibile rivalutare ed inquadrare correttamente la situazione finanziaria dell'Ente, ferma restando - al momento - una certa confusione che si intravede in molteplici aspetti della contabilità dell'Ente.



Il punto di partenza va rinvenuto nel risultato di amministrazione registrato dall'Ente nella propria contabilità al 31 dicembre 2014, pari ad € 54.645,14, dato che potrà subire modifiche in base alle nuove valutazioni dell'Ente sui crediti oggetto di cancellazione.

La Sezione, a tal proposito, si riserva ogni valutazione successivamente al nuovo riaccertamento del Comune di Montefalco.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Umbria accerta:

- la non conformità del risultato di amministrazione, in base alle risultanze istruttorie, ai principi contabili vigenti al 31 dicembre 2014;
- la non conformità del riaccertamento straordinario alle norme del decreto legislativo n. 118 del 2001, e allegati principi contabili, come esposti in parte motiva;

ORDINA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148 *bis* del TUEL

all'Amministrazione, entro 90 giorni, di rideterminare il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 e di effettuare un nuovo riaccertamento straordinario.


DISPONE

che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco ed al Consiglio Comunale di Montefalco.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2017.


Il Magistrato Estensore

Beatrice Meniconi



Il Presidente

Fulvio Maria Longavita



Depositata in segreteria il 9 febbraio 2017

Il Direttore

Sig. Benedetti Roberto Attilio

